

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2026, n. 20-3004

D.P.R. n. 616/1977, articolo 70. Decreto legislativo n. 102/2004. Legge regionale n. 63/1978, articoli 54 e 55. Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento dell'eccezionalità delle grandinate e delle piogge molto forti e persistenti, accompagnate da vento impetuoso, avvenute nei giorni 2, 10 e 29 giugno e 10,11 e 15 luglio 2026 in Provincia di Alessandria, nel giorno 11 luglio 2026...



Seduta N° 185

Adunanza 31 AGOSTO 2026

Il giorno 31 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Gian Luca VIGNALE

DGR 20-3004/2026/XII

OGGETTO:

D.P.R. n. 616/1977, articolo 70. Decreto legislativo n. 102/2004. Legge regionale n. 63/1978, articoli 54 e 55. Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento dell'eccezionalità delle grandinate e delle piogge molto forti e persistenti, accompagnate da vento impetuoso, avvenute nei giorni 2, 10 e 29 giugno e 10,11 e 15 luglio 2026 in Provincia di Alessandria, nel giorno 11 luglio 2026 in Provincia di Asti, nei giorni 2 giugno e 11 luglio 2026 in Provincia di Cuneo, nei giorni 28 e 29 giugno 2026 in Città Metropolitana di Torino.

A relazione di: (Bongioanni), Marrone

Premesso che:

la legge 38/2003, di delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste, ha, tra l'altro, incluso, tra i principi ed i criteri direttivi a cui devono conformarsi i relativi decreti legislativi, l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari (articolo 1, comma 2, lettera i);

il decreto legislativo n. 102/2004, di attuazione della sopra citata lettera i), all'articolo 5, prevede la possibilità per le Regioni di adottare misure volte a favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole ed all'articolo 6, stabilisce che le stesse deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, prorogabile di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

Richiamato che l'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, in particolare, sancisce che:
al comma 1, il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) persegue principalmente la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;
al comma 2, sono considerate calamità naturali, le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli eventi eccezionali, gli eventi di portata catastrofica, gli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari;
al comma 3, tra le tipologie di intervento, sono da includere gli interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria (lettera b) e gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (lettera c).
Premesso, inoltre, che
la legge regionale n. 63/1978, agli articoli 54 e 55, disciplina le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 70 del DPR n. 616/1977, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, prevedendo, in particolare, che le stesse siano esercitate dalla Giunta regionale
la D.G.R. n. 25-4316 del 5 dicembre 2016 ha approvato le procedure ed criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle sopra citate lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

Preso atto che, come evidenziato da ARPA Piemonte, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

nei mesi di giugno e luglio 2026, il territorio della Regione Piemonte è stato interessato da eventi meteorologici di spiccata intensità e natura straordinaria, i quali, ascrivibili a temporali di "nuova generazione", si sono manifestati con estrema rapidità, concentrandosi in aree territoriali circoscritte del centro-sud Piemonte e provocando effetti devastanti sul patrimonio agricolo;

l'analisi sinottica degli eventi evidenzia la successione delle seguenti fasi critiche:

- 2 giugno 2026: il rapido transito di una saccatura atlantica dal Golfo di Biscaglia verso il Nord Italia ha innescato precipitazioni diffuse e temporali intensi, caratterizzati da fulminazioni, grandine di medie/grandi dimensioni e forti raffiche di vento, con particolare incidenza tra il Canavese, i settori pianeggianti centro-orientali e le colline del Monferrato;
- 28 - 29 giugno 2026: in seguito al cedimento del promontorio anticiclonico africano, una nuova saccatura atlantica ha determinato un calo barico e termico favorevole allo sviluppo di forti temporali convettivi. Si segnalano raffiche di vento lineari (downburst), grandinate e picchi pluviometrici rilevanti (tra cui 59.2 mm a Varisella – TO);
- 10 - 11 e 15 luglio 2026: in un contesto di prolungata ondata di calore, l'interazione tra le circolazioni di brezza diurna e l'orografia alpina ha generato un esteso sistema multicellulare sul Cuneese. Tale sistema ha dato origine a imponenti correnti di outflow (aria fredda in discesa) propagatesi verso nord-est, con raffiche di vento prossime ai 100 km/h (es. 95 km/h a Fossano) che hanno interessato diffusamente l'Astigiano e il Torinese;

l'intensità di tali eventi ha prodotto danni eccezionali alle aree agricole, alle strutture aziendali, alle

scorte ed alle strade interpoderali di accesso ai fondi.

Dato atto che la medesima Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha verificato che i sopra citati picchi di precipitazioni molto intense, accompagnate da forti grandinate e vento forte possono essere ricondotti ad un unico fenomeno estivo di forte instabilità che si è protratto nei mesi di giugno e luglio 2026.

Preso atto delle segnalazioni di danni pervenute ed accertate da parte dagli uffici regionali competenti per territorio la loro consistenza (come risulta da documentazione agli atti della medesima Direzione Agricoltura e Cibo).

Richiamato che:

il regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 702/2014;

il decreto legislativo n. 32/2018 modifica il decreto legislativo n. 102/2004, integrandolo con le disposizioni previste dal regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014;

il citato regolamento (UE) 2022/2472, all'articolo 2, "definizioni" distingue le calamità naturali comprendendo tra di esse i terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, dalle avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale le quali invece sono rappresentate da condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

lo stesso regolamento UE sopra richiamato, nonché il decreto legislativo n. 102/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 32/2018, definiscono le caratteristiche ed i limiti di finanziamento relativi agli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali distinguendoli da quelli relativi agli aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo.

Visti gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) pubblicati in G.U.U.E. L 485 del 21 dicembre 2022.

Dato atto che, in esito alle verifiche della citata Direzione regionale Agricoltura e Cibo, è risultato necessario avvalersi, per la conclusione della procedura di delimitazione, della facoltà di proroga di 30 giorni prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004, in presenza di eccezionali e motivate difficoltà, dovute al periodo estivo in cui sono ricaduti i sopralluoghi ed in relazione al successivo verificarsi di ulteriori eventi meteorologici nonché per la relativa necessità di valutare il numero notevole di segnalazioni pervenute.

Dato atto, a tal fine, della relazione n. 1/2026 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura", che, per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, quantifica i danni alle infrastrutture a servizio dell'agricoltura.

Dato atto, inoltre, della relazione n. 1/2026 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", che, per le finalità di cui al sopra richiamato all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, quantifica i danni alle relative strutture aziendali e delimita, a tale fine, i territori danneggiati.

Dato atto, altresì, che il Settore "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", in considerazione di quanto rilevato dalla sopra citata relazione di delimitazione n. 1/2026 e dalle analisi degli eventi atmosferici effettuate da ARPA Piemonte, le grandinate, le forti piogge e i venti impetuosi rispettano i requisiti di assimilabilità a calamità naturale di cui al regolamento UE 2022/2472 del 14 dicembre 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate:

- richiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 70 del D.P.R. n. 616/1977 ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate e delle piogge molto forti e persistenti, accompagnate da vento impetuoso, avvenute nei giorni 2, 10 e 29 giugno e 10, 11 e 15 luglio 2026 in Provincia di Alessandria, nel giorno 11 luglio 2026 in Provincia di Asti, nei giorni 2 giugno e 11 luglio 2026 in Provincia di Cuneo, nei giorni 28 e 29 giugno 2026 in Città Metropolitana di Torino, delimitando, a tal fine, i territori danneggiati, come riportato nell'elenco allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo la ricezione delle domande che dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione dei territori danneggiati, come stabilito dal comma 5, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria del sopra richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di stabilire di richiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 70 del D.P.R. n. 616/1977 e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate e delle piogge molto forti e persistenti, accompagnate da vento impetuoso, avvenute nei giorni 2, 10 e 29 giugno e 10, 11 e 15 luglio 2026 in Provincia di Alessandria, nel giorno 11 luglio 2026 in Provincia di Asti, nei giorni 2 giugno e 11 luglio 2026 in Provincia di Cuneo, nei giorni 28 e 29 giugno 2026 in Città Metropolitana di Torino, annoverando tali avversità atmosferiche tra quelle assimilabili a calamità naturali, ai sensi degli articoli 2 e 25 del regolamento UE 2022/2472 del 14 dicembre 2022 e dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 32/2018;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 102/2004, come riportato nell'elenco allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la ricezione delle domande che dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione dei territori danneggiati, come stabilito dal comma 5, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3004-2026-All_1-DGR_grandinate_giugno_luglio_2026_allegato_A.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

D.P.R. n. 616/1977, articolo 70. Decreto legislativo n. 102/2004. Legge regionale n. 63/1978, articoli 54 e 55. Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento dell'eccezionalità delle grandinate e delle piogge molto forti e persistenti, accompagnate da vento impetuoso, avvenute nei giorni 2, 10 e 29 giugno e 10,11 e 15 luglio 2026 in Provincia di Alessandria, nel giorno 11 luglio 2026 in Provincia di Asti, nei giorni 2 giugno e 11 luglio 2026 in Provincia di Cuneo, nei giorni 28 e 29 giugno in Città Metropolitana di Torino.

Delimitazione dei territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n.102/2004 e s.m.i.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

- venti impetuosi del 2, 10 giugno e del 10, 11, 15 luglio 2026
- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

N.	COMUNE	FG. DI MAPPA	
1	BOSCO MARENGO	2p – 5p – 9p – 11p – 12p – 32p – 33p – 34p – 35p – 37p – 38p – 40p – 41p – 42p – 43p – 45p – 46p – 51p – 52p – 53p – 55p – 56p – 57p – 58p	
2	CASAL CERMELLI	2p – 11p	
3	CASTELLAZZO BORMIDA	21p – 22p – 27p – 32p – 34p – 35p – 39p – 50p	
4	CERESETO	3p – 12p – 13p	
5	CONZANO	1p – 2p – 3p – 5p	
		TOTALE euro	2.974.000,00

- piogge molto forti e persistenti avvenute in data 29 giugno 2026
- applicazione art. 5 comma 6), del D.lgs n.102/2004 per danni alle infrastrutture rurali nel territorio del seguente comuni:

N.	COMUNE	ENTE COMPETENTE	DESCRIZIONE INFRASTRUTTURA DANNEGGIATA	IMPORTO
1	TRISOBBIO	Consorzio di Miglioramento Fondario Agro Trisobbio	Strada Carrocera	12.000,00
			Strada Carentino	24.000,00
			TOTALE euro	36.000,00

PROVINCIA DI ASTI

- grandinate dell'11 luglio 2026

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

N.	COMUNE	FG. DI MAPPA	
1	DUSINO SAN MICHELE	1p – 2p – 3p – 4p – 10p	
			TOTALE euro 69.095,00

PROVINCIA DI CUNEO

- grandinate del 2 giugno e del 11 luglio 2026

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

N.	COMUNE	FG. DI MAPPA	
1	BELVEDERE LANGHE	4p – 5p – 6p – 7p – 8p	
2	BONVICINO	5p	
3	CENTALLO	12p – 13p – 21p – 22p – 23p – 24p – 33p – 34p – 35p – 36p – 37p – 38p – 39p – 40p – 41p – 42p – 43p – 46p	
4	FARIGLIANO	4p – 6p – 12p – 20p	
5	FOSSANO	32p – 33p – 75p	
			TOTALE euro
			592.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- venti impetuosi del 28 e 29 giugno 2026

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

N.	COMUNE	FG. DI MAPPA	
1	BRANDIZZO	8p	
2	VILLAFRANCA PIEMONTE	21p – 23p – 24p – 25p – 27p - 28p	
			TOTALE euro
			206.800,00

SINTESI DEI DANNI RILEVATI SUL TERRITORIO REGIONALE

Di seguito si riportano le risultanze della ricognizione dei danni effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. relativamente ai danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture a servizio dell'agricoltura

PROVINCIA	AMMONTARE DANNI		
	DANNI A STRUTTURE	DANNI A INFRASTRUTTURE	TOTALE DANNI
ALESSANDRIA	2.974.000,00	36.000,00	3.010.000,00
ASTI	69.095,00	0,00	69.095,00
CUNEO	592.000,00	0,00	592.000,00
TORINO	206.800,00	0,00	206.800,00
TOTALE REGIONE PIEMONTE	3.841.895,00	36.000,00	3.877.895,00